

Covid, via Dad e test fai da te

In classe anche con sintomi lievi ma con mascherina

DI ANGELA IULIANO

Non si tratta più di contrastare la diffusione il virus del contagio da covid, ma di mitigarlo con l'obiettivo di «contenere l'impatto negativo dell'epidemia sulla salute pubblica». Questa la premessa del vademecum del ministero dell'istruzione che ha ottenuto il via libera anche dell'Iss, del ministero della salute e della Conferenza delle regioni. Per la scuola che riapre i battenti a settembre, quindi, le indicazioni hanno lo scopo di «garantire la presenza scolastica in presenza».

Come negli scorsi anni scolastici bambini di nidi e materne, studenti dalla primaria alle superiori e personale scolastico che presentano sintomi di infezione da SarsCov2 vengono ospitati nella stanza dedicata ai casi sospetti e, tornati a casa, seguono le indicazioni del medico di base o del pediatra. Il vademecum indica anche alcuni sintomi compatibili con il covid: «Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa». Con questa sintomatologia si spiega che «non è consentita la permanenza a scuola», così come con febbre oltre i 37,5°C e test diagnostico per covid positivo.

Tuttavia, si spiega an-

che che si può rimanere a scuola «con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali» senza febbre, ma «indossando mascherine chirurgiche/Ffp2 fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria». Referente covid e preside si assumeranno la responsabilità di stabilire se l'alunno ha sintomi

lievi? Lo farà il medico o il pediatra dello studente? Su questo il vademecum non dice nulla.

Se un insegnante, un Ata, un preside o uno studente è positivo scatterà l'isolamento fino

alla negativizzazione perché «per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento. Non sarà più valido, a normativa vigente, il test fai da te casalingo per accertare la negatività, essendo una delle misure che per legge scadono il 31 agosto. Così come scadono tutte le norme speciali sulla gestione dei contatti dei positivi previste per il contesto scolastico. Varranno a anche a scuola le norme previste per tutti i cittadini cioè quelle, sottolinea il vademecum, indicate dal ministero della salute il 30 marzo scorso.

Quindi, al primo caso in classe sia tra docenti sia tra alunni i contatti stretti, di fatto la classe perché, secondo la definizione corrente, rien-

Bocciati gli incentivi alla continuità

DI ANGELA IULIANO

Bocciato. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) ha espresso all'unanimità parere negativo, il 25 agosto, alla bozza del decreto del Mi sull'«individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi del decreto-legge 36/2022, articolo 45, comma 1» sulla continuità didattica. Si tratta degli incentivi per favorire la permanenza degli insegnanti sulla stessa sede e, di conseguenza, la continuità didattica. Il Cspi rileva come i criteri previsti dal ministero dell'istruzione non facciano nessuna distinzione tra i docenti che decidono di restare nella stessa scuola per dare la continuità didattica dei propri alunni (come previsto dalla legge 205/2017) e quelli che vi rimangono perché non ottengono il trasferimento richiesto, ad esempio per indisponibilità di posti. «Non aver individuato nello schema di decreto il criterio dell'intenzionalità da parte del docente rende inefficace la valorizzazione della continuità come prevista dalla norma», sottolinea il Cspi. Il criterio adottato dal Mi per incentivare la continuità didattica, spiega il Cspi, «presuppone di valorizzare quegli insegnanti che nell'anno scolastico di riferimento non abbiano ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione o incarichi di insegnamento a

tempo determinato».

Inoltre non si fa alcun distinguo rispetto al personale docente che, pur non avendo chiesto trasferimento, sia stato destinatario di mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, per cui la condizione di soprannumerarietà diventa occasione di penalizzazione. Il Cspi, inoltre, sottolinea che il comma 593-bis del DL 36/2022 fa esplicito riferimento agli «anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica», quindi, non può essere sufficiente la maturazione di un solo anno scolastico di riferimento per ottenere l'incentivo come prevede invece lo schema di decreto. Il provvedimento, poi, non fa alcuna distinzione tra comune e provincia di residenza del docente rispetto a quella in cui ha sede la scuola, per cui lo stesso incentivo verrebbe riconosciuto a chi è residente nella stessa provincia ma non nello stesso comune e a chi è residente fuori provincia.

Infine, il decreto non riconosce adeguata centralità alla valorizzazione del personale docente in servizio presso le cosiddette scuole disagiate per valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica (legge 234/2021). Un criterio questo che, tra l'altro, dovrebbe prescindere dalla residenza del prof, mentre il decreto collega entrambi gli aspetti e ne condiziona l'applicazione.

© Riproduzione riservata

tra nella condizione di contatto stretto, dovrà indossare la Ffp2 per 10 giorni al chiuso e in situazione di affollamento (come la ricreazione, o l'ingresso e uscita da scuola, ad esempio) e, al primo sintomo dovrà fare un test molecolare o antigenico in farmacia o nei centri privati abilitati (abolito il test casalingo, finora valido solo a scuola) per accertare la negatività. Le mascherine non più obbligatorie per legge dal 1 settembre, di fatto, scatteranno al primo caso e l'autosorve-

glianza ripartirà dal giorno zero a ogni nuovo caso, non essendoci più un tetto di positivi minimo per far scattare l'auto-sorveglianza.

Gli studenti positivi non andranno in Dad/Did perché, dice il vademecum, «la normativa speciale speciale per il contesto scolastico (...), che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/22». Qui però si apre un caso. Il decreto di marzo 2022 e la legge conseguente preve-

dono solo per alcune misure la validità fino alla fine dell'anno scolastico 2021/22. Precisazione che manca nel comma relativo alla Dad attivabile per i positivi a richiesta dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Mentre per l'obbligo delle mascherine, la raccomandazione del distanziamento, il divieto di accesso e permanenza a scuola con sintomi respiratori e se positivi il limite è il 31 agosto, appunto la fine dell'anno scolastico.

© Riproduzione riservata

Piano Estate 2021, un anno dopo progetti ancora da avviare

DI EMANUELA MICUCCI

Un anno dopo ancora devono essere avviati alcuni dei progetti previsti dal Piano Scuola Estate 2021 per potenziare le competenze e per l'aggregazione e la socialità degli studenti nell'emergenza covid-19. Ne prende atto il ministero dell'istruzione che il 1 settembre revocherà d'ufficio i progetti non avviati entro il 31 agosto. Mentre per tutti gli altri fissa un'ultima proroga per la loro chiusura al 30 novembre 2022. Basterà, tuttavia, avviare almeno un modulo entro domani per essere ammessi alla proroga.

A stabilirlo è una nota ministeriale emanata il 10 agosto (num. 69073) dall'ufficio IV dell'Unità di missione del Pnrr del Mi, «tenuto conto dello stato di attuazione dei progetti» e «al fine di supportare le istituzioni scolasti-

che», ma anche «in considerazione dell'approssimarsi della chiusura della programmazione comunitaria e degli adempimenti ad essa connessi».

Ultimissima chiamata, quindi, per le scuole a cui il ministero nell'avviso per la realizzazione dei precorsi educativi, il 27 aprile dell'anno scorso, raccomandava «di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021» e «il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in condizioni di particolare fragilità, favorendone l'inclusione e la partecipazione attiva».

Progetti articolati in moduli, massimo 3 per istituto, che rientrano nell'offerta formativa del Ptof della scuola per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per un massimo di finanziamenti europei di 60.000 euro per scuole

statali o paritarie fino a 600 iscritti o 10.000 di euro per quelle con oltre 600 iscritti. Con l'obiettivo di integrare, «in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni La Scuola d'estate. Un ponte per il nuovo inizio» Alla scadenza fissata per la conclusione dei progetti, il 31 agosto 2022, però, ci sono scuole che ancora devono avviare i progetti e altre che non li hanno conclusi. Oltre a prorogare quelli avviati e chiudere di quelli mai partiti, il

Mi ora ricorda che il sistema della piattaforma Gpu permette la chiusura definitiva del progetto solo quando tutti i moduli formativi risultano chiusi e la documentazione prevista correttamente inserita.

Pertanto, «per i moduli che non possono essere completati la scuola dovrà richiedere la "Chiusura anticipata"; mentre per i moduli non attivati la scuola dovrà inoltrare, tramite il sistema Sif 2020, la richiesta di rinuncia». Richiesta di chiusura anticipata o di rinuncia dei moduli che dovrà essere trasmessa «con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dei progetti, per consentire all'amministrazione di effettuare l'istruttoria necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza nei termini utili per la chiusura del progetto».

© Riproduzione riservata

QUESTA È MOLTO ALTRO VISITANDO EUREKADDL.PICS
OGNI MATTINA IL VOSTRO QUOTIDIANO PREFERITO
NON PERDETE TEMPO CON ALTRI SITI O CANALI